

Fascicolo 3/2026

Data di pubblicazione: 12 ottobre 2026

185

L'identificazione dell'elettrice con il «proprio cognome» nel procedimento elettorale (note a margine dell'ord. n. 3534/2026 della Corte di Cassazione Civile, sez. I)

di

Raffaele Marzo

Dottore di ricerca in *Social Sciences and Humanities* - Università degli Studi "Niccolò Cusano" (Roma)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Oggetto del giudizio e dinamica processuale. – 3. Il raggio d'azione delle due normative. – 3.1. (*segue*) Il congegno delle c.d. liste elettorali e la rilevanza del "cognome" dell'elettore iscritto. – 3.2. (*segue*) L'istituzione della tessera elettorale. 4. Natura del "conflitto" e risoluzione. – 5. Correlate questioni esplicite... – 5.1. (*segue*) ... e risvolti impliciti. – 6. Conclusioni.

1. Premessa

Il diritto al nome¹ è «per definizione personalissimo»².

¹ Le suggestioni che il tema potrebbe suscitare sono molteplici. Ad esempio, si v., A. GRÜN, *Ti ho chiamato per nome. Per l'onomastico*, Brescia, 2002, *passim*. La prospettiva innanzi richiamata non è superflua; infatti, giova rammentare che gli ebrei deportati subivano la immediata privazione tanto del cognome (in Germania il 15 gennaio 1938 fu approvata la legge sul mutamento dei prenomi e dei cognomi: *Gesetz über die Änderung der Familiennamen und Vornamen*) e, al culmine del delirio totalitario, anche del nome, pratica attuata mediante l'adozione di leggi e l'assunzione di provvedimenti normativi. Per qualche approfondimento: V. DI PORTO, *Le leggi della vergogna. Norme contro gli ebrei in Italia e in Germania*, Firenze, 2000, spec. p. 101 e ss.; P. CARETTI, *Il 'corpus' delle leggi razziali*, in G. SPECIALE (cur.), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza Diritto Esperienze*, Bologna 2013, spec. p. 73; G. RESTA, *I nomi ebraici e le leggi razziali: modelli a confronto*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (cur.), *Le leggi razziali: passato/presente*, Roma, 2015, pp. 77-105.

² Si v., sul punto, Cass. Civ., sez. I, ord. 8855 del 4 aprile 2024. In dottrina si segnala un approfondito esame: L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004, p. 67, la quale sostiene – richiamando Enik Enison – che «nell'ottica dell'«io», pare «non esservi punizione più atroce dell'essere 'insentiti' [...] del trovarsi in una società dove si sia del tutto trascurati o addirittura esclusi», specie da parte di quelli che per noi «contano»». Altresì, per altre visuali: Aa. Vv., *Dieci lezioni introduttive di diritto privato*, Milano, 2011, p. 171-173 (ove si coglie un'importante caratteristica – «che affonda le proprie radici in ragioni storiche» – dei diritti della personalità «quale categoria aperta, [...]» giacché «[...] nel caso dei diritti reali l'attribuzione della situazione giuridica soggettiva sostanziale implica una connessa forma processuale di garanzia e di difesa, per i diritti della personalità si determina un percorso opposto: non già dal diritto soggettivo alla tutela giudiziaria, bensì dalla tutela giudiziaria al diritto soggettivo»); E. LAMARQUE, *L'uso e la conservazione del nome nella propria lingua. Prove tecniche di circolazione delle giurisprudenze europee presso i giudici italiani*, in *Scritti in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero*, I, Napoli, pp. 389-414; L. TOMASI, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti*

Esso costituisce³ un diritto della personalità⁴ – dall’indubbia rilevanza⁵ pubblica e privata⁶ – primo elemento connotativo dell’individuo nella sua proiezione sociale, economica e culturale⁷. Non solo. L’informazione ceduta e l’identificazione dichiarata mediante il nome e cognome proprio⁸, trova riconoscimento a livello internazionale «come facente parte del catalogo dei diritti della personalità e dunque come diritto fondamentale»⁹, sia direttamente

fondamentali, in C. HONORATI (cur.), *Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento europeo*, Milano, 2010, pp. 111-138; B. AGOSTINELLI, *Diritti allo specchio: nome e identità personale nella sfera delle relazioni professionali*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 16 bis, junio 2022, pp. 538-559, G. VIGGIANI, *Nomen Omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia*, Milano, 2016, spec. p. 44; C. BASSU, *Il diritto alla identità anagrafica. Il cognome materno tra personalità individuale e principio di uguaglianza*, Napoli 2021, *passim*; C. INGENITO, *Cognome e Costituzione. Percorsi evolutivi delle identità della famiglia*, Torino, 2023, *passim*.

³ Corte cost., n. 13 del 3 febbraio 1994, «[...] nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata».

⁴ Il legislatore del 1942 ha avuto il merito di elaborare una disciplina articolata ed organica dei diritti della personalità: F. D. BUSNELLI, *Per una rilettura del «diritto delle persone» di cinquant’anni fa*, in Aa. Vv., *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di L. Mengoni*, I, Milano 1995, p. 91 e ss.; nonché, p. 114 e ss.

⁵ S. TRIOLO, *Il diritto al nome nella propria madrelingua dei membri delle minoranze linguistiche*, in P. BONETTI (cur.), *L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri pubblici italiani*, Torino, 2017, p. 1: «[...] gli ordinamenti più evoluti e sensibili ai valori della persona umana hanno, con il tempo, individuato nel nome dei profili più prettamente privatistici e personalistici: tale evoluzione si è tradotta nel riconoscimento del diritto ad esso dapprima come diritto della persona e, da ultimo, come componente del diritto all’identità personale».

⁶ cfr., P. PERLINGIERI, L. LONARDO, *Identità e identificazione della persona*, in P. PERLINGIERI (cur.), *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2005, p. 163: «Per questa innegabile funzione di identificazione sociale della persona, il fondamento della tutela del nome è individuato ora in un interesse di carattere pubblico (sia come esigenza di rapporti giuridici sia quale interesse dello Stato all’identificazione dei singoli individui per ragioni *lato sensu* connesse all’ordine pubblico), ora in un interesse di carattere privato di contenuto analogo a quello del diritto di proprietà».

⁷ Giacché è «segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione»: cfr., Corte cost., sent. n. 13 del 3 febbraio 1994.

⁸ Nella sent. n. 120 dell’11/05/2001 la Corte Cost. ha affermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta, *ex* articolo 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell’articolo 6 c.c., co. 3, e degli artt. 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona. Ancora, Corte cost., sent. n. 286 del 08/11/2016: «il diritto al nome [sarebbe] indissolubilmente collegato al diritto all’identità personale e che la protezione di esso sostanzi e determini realizzazione di quest’ultima». Si v., anche, Cass. civ., sez. I, ord. n. 3877 del 17 febbraio 2020.

⁹ G. VIGGIANI, *op. cit.*, p. 17.

a livello costituzionale¹⁰ nell'art. 22¹¹ Cost., a tenore del quale «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome»¹². Tale ultimo frammento dispositivo¹³ non può che essere coordinato con l'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali è pacificamente annoverato il diritto all'identità personale¹⁴. Inoltre, l'art. 6 del c.c. specifica che ogni persona ha diritto al nome – definito come l'insieme di prenome e cognome – che è attribuito per legge e che, quindi, non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità prescritte¹⁵. Altresì, l'art. 7 del c.c., tutela¹⁶ il diritto al nome, stabilendo che la persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne facciano, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno¹⁷. Si tratta, cioè, di due distinte casistiche «[...] a seconda che il diritto sia legato a una identità in formazione o da conservare, appare diverso lo spettro di interessi – e le relative distinte titolarità – evocabili dal nome (da intendersi come comprensivo di prenome e cognome, ex art. 6 c.c.), che vanno prese in considerazione e bilanciare»¹⁸. In breve: il congegno normativo di riferimento è tale

¹⁰ Inizialmente i Costituenti della Prima Sottocommissione stabilirono un divieto assoluto di privazione del nome, «per nessun motivo, politico o meno. Il Comitato di redazione volle introdurre anche la capacità giuridica e abbreviare e unificare la dizione e, quindi, a scopo redazionale, parificò i tre diritti vietandone la privazione per motivi politici»: V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO (cur.), *La Costituzione della repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori*, Roma, 1948, p. 56. Altresì, sul punto, si v. P. ZATTI, *La dignità dell'uomo e l'esperienza dell'indegno*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2012, p. 377 e ss.

¹¹ Invero, l'attenzione dell'interprete viene generalmente limitata alle prime due garanzie contemplate da tale disposizione citata (ovvero, capacità giuridica e cittadinanza). Invece, gran parte dei trattati di diritti costituzionale se non l'ignorano, declinano in poche righe il tema della salvaguardia del nome quale diritto fondamentale della persona umana: U. DE SIERVO, *art. 22*, in G. BRANCA (cur.), *Commentario della Costituzione Rapporti civili*, Artt. 22-23, Bologna-Roma, 1978, pp. 1-20, ove alla tutela del nome è relegata all'ultima pagina del commento. Tuttavia, un'eccezione degna di nota è lo studio monografico già citato di L. TRUCCO, *Op. cit.*, spec. p. 67 e ss.

¹² F.G. PIZZETTI, *Art. 22*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (cur.), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, Bologna, 2018, pp. 154-159.

¹³ Giova precisare che l'art. 22 Cost. tutela il nome in una formulazione specifica (appunto vietandone la privazione per motivi politici) e non costituisce, da solo, la fonte generale del diritto al nome.

¹⁴ Corte cost., sent. n. 13 del 29/01/1994.

¹⁵ B. AGOSTINELLI, *Op. cit.*, p. 541.

¹⁶ «A nessuno può sfuggire la grande importanza del nome e la ragione per cui si ha interesse non solo a portarlo, ma altresì ad impedire che altri ne faccia uso»: A. CHERCHI, *Istituzione di diritto privato*, Padova, 1978, p. 56.

¹⁷ Tale fattispecie è puntigliosamente descritta già in Cass. Civ., sez. I, n. 2426 del 7 marzo 1991.

¹⁸ B. AGOSTINELLI, *Op. cit.*, p. 541.

da innervare l'identità personale dell'individuo e di riflesso qualificare l'esercizio e la tutela di alcuni diritti afferenti alla personalità. Prescindendo dalla varietà e dalle specificità delle fattispecie che possono presentarsi – come ad esempio la vicenda del doppio cognome¹⁹ e le possibili ricadute sul minore²⁰ –, va da subito rilevato, quantomeno per interesse espositivo e di piena comprensione, che «in generale il cognome non va concepito esclusivamente come semplice e neutro elemento identificativo di un dato essere vivente, quanto piuttosto momento caratterizzante in ambito sociale il singolo individuo e deve quindi essere considerato nell'alveo della tutela dei valori fondamentali della persona ed in specie nella prospettiva della protezione della sua identità»²¹. Provando ad avanzare una considerazione

¹⁹ F.G. PIZZETTI, *Op. cit.*, p. 157. Si v., pure, Cass. Civ., sez. I, n. 23934 del 22 settembre 2008. Tuttavia, la questione è stata successivamente affrontata dalla Corte cost., sent. n. 131/2022 del 27/04/2022, dep. 31/05/2022; per qualche utile approfondimento si v.: M. PICCHI, *La pronuncia della Corte costituzionale sul cognome dei figli: una nuova occasione di dialogo col legislatore*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2022, pp. 273-289, disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>; N. CANZIAN, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome. Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, fasc. 3/2022, pp. 1-17; A. SARDINI, *L'accordo sul cognome*, in *Persona e Danno*, n. 3/2023, pp. 466-479.

Altresì, il Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 8422 del 19 settembre 2023 ha affrontato la vicenda legata ai presupposti giustificativi dell'istanza di cambio del cognome regolata dall'art. 89 del D.P.R. n. 396/2000 mettendo in risalto il «rilevante interesse pubblico alla sua “stabile identificazione nel corso del tempo” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2752) [...]»; ancora, in precedenza, il Consiglio di Stato, sez. III, 6462 del 26/09/2019. Nondimeno anche la dottrina ha dibattuto sul tema; per qualche riferimento si v.: C. BASSU, *Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza. Un'analisi comparata*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, fasc. n. 3/ 2016, pp. 545-581; V. DE SANTIS, *Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. L'unità della famiglia e la parità tra i coniugi alla prova*, in *federalismi.it*, fasc. n. 1/2017, pp.1-37; E. SCALCON, *L'attribuzione del cognome ai figli: una disputa lunga trent'anni*, in *federalismi.it*, fasc. n. 27/2022, pp. 155-172; A. MIRANDA, *Il cognome della famiglia in diritto comparato: la sentenza della corte costituzionale italiana 131/2022 e il contesto del diritto inglese*, in *Comparazione e diritto civile*, 2, 2023, pp. 791-808; altresì, il fascicolo monografico S. ILLARI (cur.), *La riforma dell'attribuzione del cognome, oltre il patronimico, tra Corte costituzionale, legislatore e famiglia*, in *federalismi.it*, fasc. n. 11/2025; G. STEGHER, *Dall'illegittimità costituzionale alla prassi: il lungo cammino del cognome ai figli*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, fasc. n. 3/2025, pp. 12; R. MICCÚ, *Finalmente il doppio cognome per legge? Tra eguaglianza, identità familiare, dignità sociale*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, fasc. n. 3/2025, pp. 1-8; C. INGENITO, *L'identità del singolo e le identità della famiglia: il ruolo del cognome quale strumento identificativo della comunità familiare*, in S. ILLARI, *La riforma dell'attribuzione del cognome. Oltre il patronimico tra Corte costituzionale, legislatore e famiglia*, in *federalismi.it*, fasc. n. 11/2025, p. 77 e ss.

²⁰ V. BARBA, *Il cognome tra uguaglianza dei genitori e identità del figlio. Identità e interesse del minore vs. accordo dei genitori*, in *Questione Giustizia*, fasc. 2-3/2022, pp. 1-16.

²¹ M. TRIMARCHI, *Diritto all'identità e cognome della famiglia*, in *iuscivile.it*, 1, 2013, pp. 34-35; inoltre, L. LENTI, *L'identità del minorenne*, in *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, 4, suppl., ove l'A. afferma che «il nome [...] rappresenta [...] in modo simbolico la sua identità personale in senso intellettuale morale e sociale» (cit., p. 77) e che «la funzione prioritaria del cognome è quella di simbolo della personalità sociale dell'individuo» (cit., p. 78).

d'insieme, allora, può dirsi che il "cognome" è la componente dell'identità personale e strumento di identificazione sociale giacché l'individuo deve essere *identificato* e *riconosciuto* nelle formazioni sociali cui appartiene.

189

Il quadro normativo poc' anzi riferito – e sin qui compendiato nei termini necessari a inquadrare la questione – ha sollecitato la Suprema Corte di Cassazione Civile, sez. I, che ha pronunciato l'ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, nella quale, previa una puntigliosa ricostruzione dei principi costituzionali e comunitari che sopprassiedono la fase di redazione/organizzazione delle liste elettorali nonché dei riflessi sulle condizioni per l'esercizio del voto²², ha accolto il ricorso proposto da una donna coniugata sostenendo, nella parte motivazionale, la necessità di una previa identificazione dell'elettrice senza l'indicazione del "cognome del marito", ma solo con il "proprio" nome e cognome. Si tratta di un'affermazione lucidamente assertiva e che può essere annoverata tra quelle desinate a essere ciclicamente rievocate. Di primo acchito, infatti, emerge il rilievo granitico del diritto costituzionale di uguaglianza e del divieto di discriminazioni talché la posizione della donna – in questo caso l'elettrice che si appresta al voto – è tale da prevalere anche rispetto alla specificità della disciplina che sopprassiede le modalità di redazione delle c.d. liste elettorali²³ e le previsioni contenute nel regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale.

Il percorso argomentativo seguito e le diverse affermazioni svolte dalla Corte di Cassazione – al pari dell'esito del giudizio – offrono, da diverse angolature, innumerevoli spunti d'interesse e realizzano, a parere di chi scrive, (almeno) una traiettoria non limitata alle (pur rilevanti) conseguenze in relazione alla specifica situazione giuridica soggettiva oggetto di tutela mediante l'azione civile. Infatti, la questione può anche essere collocata ed esaminata all'interno della relazione generata allorquando l'esercizio dei diritti del cittadino-elettore interseca i diritti della persona. Pertanto, l'intenzione è di far emergere tanto la particolare sensibilità sul tema

²² Si v., Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 7.

²³ La formazione e l'aggiornamento delle liste elettorali si basano sulla collaborazione tra l'Ufficio Elettorale del Comune e la Commissione Elettorale Circondariale (C.E.CI.): il Comune cura la tenuta nonché l'istruttoria e le modifiche materiali, mentre la C.E.CI. esercita il controllo di legittimità e le convalida.

del “cognome” quale caratteristica della persona, quanto la solidità (e l’estensione) del principio di uguaglianza prospettata dalla giurisprudenza di legittimità²⁴.

190

2. Oggetto del giudizio e dinamica processuale

La questione sopraggiunta all’attenzione dei Supremi Giudici ha riguardato una controversia generata in occasione del *referendum* costituzionale²⁵. In tale circostanza, lo scrutatore²⁶ addetto presso l’ufficio di sezione²⁷ ove l’elettrice era inclusa, all’atto di identificare quest’ultima pronunciava tanto il “nome” e “cognome” proprio della votante, quanto, in aggiunta, anche il “cognome” del marito. A dire il vero – e così scomodando i tecnicismi che soprassedono il momento del voto –, giova precisare che le modalità di “chiamata” o, meglio, l’ammissione dell’elettore alla votazione, è scandita da alcune fasi²⁸: a) l’elettore è tenuto a presentarsi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto²⁹; b) identificazione dell’elettore che si presenta a votare. Quest’ultimo segmento, a sua volta, si realizza pienamente mediante la presentazione della carta di identità o di altro documento idoneo³⁰. Realizzata la corretta identificazione del soggetto interessato, quest’ultimo, per votare, deve presentare la tessera elettorale³¹ la quale deve contenere almeno uno spazio non affrancato affinché possa essere

²⁴ G. FONTANA, *Il filtro magico in nome della nomofilachia (profili costituzionali dell’art. 360 bis c.p.c.)*, in AA. VV., *Studi in onore di Franco Modugno*, II, Napoli, 2011, pp. 1471- 1503, il quale ha sostenuto «la crisi della legge [...] finisce per trasmettersi nella crisi della giustizia [e quest’ultima, ndr] finisce per involgere il profilo dinamico della interpretazione ed applicazione [...]» (cit., p. 1473) sicché l’interesse è rivolto al «[...] versante applicativo e dinamico dell’ordinamento nel tentativo di ricondurre ad esiti di certezza e prevedibilità l’insieme delle decisioni giurisdizionali» (cit., p. 1474).

²⁵ Cfr., D.P.R. del 17 luglio 2020 (in *Gazz. Uff.*, Serie Gen., n. 180 del 18 luglio 2020). I relativi comizi sono stati poi convocati per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020.

²⁶ Art. 4-bis, D.P.R. n. 223/1967; art. 6, legge 8 marzo 1989, n. 95. Per qualche ulteriore approfondimento si segnala il *focus* di G. LEOPIZZI, R. MARZO, *I compiti e le funzioni dello scrutatore di seggio elettorale*, in *Il Governo locale*, fasc. n. 8-9/2022, pp. 7-12.

²⁷ Cfr., art. 19, co. 1, legge n. 352/1970; art. 66, co. 2, T.U. n. 361/1957; art. 2, legge n. 199/1978.

²⁸ Cfr., art. 57, T.U. n. 361/1957.

²⁹ Ciò fermo restando che gli elettori sono ammessi a votare seguendo l’ordine di presentazione al seggio e, quindi, indipendentemente dall’ordine di iscrizione nelle liste di sezione: cfr., art. 57, T.U. n. 361/1957.

³⁰ Salvo altre ipotesi di “identificazione residuale” le quali, però, obbligano il Presidente di seggio a rendere edotto l’elettore che effettua l’identificazione delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione (vale a dire la fattispecie prevista dall’art. 104, T.U. n. 361/1957).

³¹ G. LEOPIZZI, R. MARZO, *La tessera elettorale e le modalità di consegna all’elettore*, in *Il Governo locale*, fasc. n. 10/2023, pp. 23-24.

certificata l'avvenuta partecipazione alla votazione ed essere così annotata nell'apposito registro in dotazione al seggio. Dopo aver ciò ottemperato – vale a dire in seguito alle operazioni di «identificazione» e di «registrazione» –, il Presidente di seggio può procedere alla consegna all'elettore della matita copiativa e della scheda di votazione.

Stando agli atti di causa richiamati dai Giudici, nella circostanza censurata, però, lo scrutatore, appurato, successivamente, che nel certificato di iscrizione nelle liste elettorali non figurava il “cognome del coniuge”, chiedeva ed otteneva l'estratto delle liste elettorali sezionali, nel quale si confermava la dicitura con il “nome del coniuge”.

Ammantando la lesione del proprio diritto al nome, l'elettrice adiva il Tribunale di Padova invocando la condanna del Ministero dell'Interno e, esponendo in fatto «che, in occasione del referendum costituzionale del 20 settembre 2020 [...] era identificata dallo scrutatore non solo con il proprio nome e cognome, ma altresì con il cognome del marito [...], circostanza che le veniva letta ad alta voce»³², invocava «previa eventuale proposizione di questione incidentale di legittimità costituzionale nonché previa eventuale disapplicazione della circolare del Ministero dell'interno n. 2600/L del 1986, l'accertamento del suo diritto a essere individuata, anche nell'ambito delle attività elettorali, con il proprio nome e cognome senza l'aggiunta del cognome del marito». Altresì, la ricorrente domandava anche «la condanna delle Amministrazioni alla rettifica dei dati presso le liste elettorali sezionali [...]»³³ ed al risarcimento del danno con pubblicazione della sentenza *ex art. 7, co. 3, cod. civ.*

Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 3/12/2021, pubblicata il 6/12/2021, dichiarava inammissibile e irrilevante la sollevata questione di legittimità costituzionale e, nel merito, rigettava³⁴ integralmente le domande proposte dalla parte ricorrente, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.

Avverso il provvedimento di primo grado la ricorrente proponeva appello articolando in appositi motivi la violazione dell'art. 13 della legge n. 120/1999³⁵ e, in via subordinata, censurava

³² Cfr., Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 1.

³³ *Ibidem.*

³⁴ *Ibidem.*

³⁵ *Ivi*, punto 2.

l'erroneità dell'ordinanza resa in primo grado dal Tribunale riguardo alla dichiarazione di inammissibilità e irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata sull'art. 5, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 223/1967, nella parte in cui prevede «e per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito», in riferimento agli artt. 2, 3, 22, 29, 48 e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU³⁶. Il giudizio di appello³⁷ veniva deciso con la sent. n. 1375/2024, pubbl. in data 15/07/2024. In essa la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava l'ordinanza. Nella parte motivazionale la Corte affermava l'infondatezza della censura proposta con il primo motivo rimarcando che il D.P.R. n. 223/1967 e la legge n. 120/1999 perseguono due finalità differenti: il primo disciplina la tenuta delle liste elettorali ed ha finalità organizzativa dell'attività amministrativa ai fini dello svolgimento delle elezioni; invece, la legge n. 120/1999 riguarda la tessera elettorale quale condizione per l'esercizio del voto del singolo elettore. Pertanto, sempre a dire dei Giudici di Appello, non può riscontrarsi alcuna incompatibilità tale da determinare l'abrogazione della norma previgente. Inoltre, la Corte territoriale respingeva (anche) il secondo motivo di appello ribadendo la manifestamente infondatezza poiché «l'art. 5 d.p.r. 223/1967 non violerebbe in alcun modo gli artt. 3, 22 e 48 Cost. (finalità di corretta identificazione dell'elettrice), né gli artt. 3, 22 e 48 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, né gli artt. 2, 3, 22 e 29 Cost. (asserito ancoraggio a una concezione patriarcale), né gli artt. 8 e 14 CEDU ma, anzi, si pone nell'ambito di un più ampio contesto del diritto di famiglia ove assume significato centrale l'art. 143 bis cod. civ. Ad avviso della Corte d'Appello, infatti, detta norma non attribuisce una mera facoltà alla moglie, ma anzi impone l'aggiunta del cognome del marito». Peraltro, la Corte distrettuale operava un esplicito riferimento alla giurisprudenza di legittimità – tra cui Cass. Civ. sent. n. 34090/2021 –, per rimarcare che l'aggiunta del cognome maritale attiene ad una «mera integrazione che non menoma il diritto al nome della donna, la cui identità risulta comunque pienamente tutelata»³⁸.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Iscritto al N.R.G. 18/2022 della Corte di Appello di Venezia, assegnato alla sez. III.

³⁸ Cfr., Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 2.3.

Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso³⁹ e, conseguentemente, la questione è giunta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha rappresentato la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 13 della legge n. 120 del 1999 e dell'art. 6 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente negato l'effetto abrogativo implicito dell'art. 13 della legge n. 120/1999 (e del suo regolamento attuativo, D.P.R. n. 299/2000) rispetto all'art. 5 del D.P.R. n. 223/1967. Ancora, in via subordinata, la parte istante ha dedotto la violazione dell'art. 6 c.c. per un differente profilo e riproposto la questione di legittimità costituzionale prospettata sull'art. 5, co. 1, lett. a), del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, nella parte in cui prevede «e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito», in riferimento agli articoli 2, 3, 22, 29, 48 e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

3. Il raggio d'azione delle due normative

La questione investe due direttrici – ciascuna dotata di una propria giustificazione –; esse sono: la disciplina riguardante la formazione delle c.d. “liste elettorali” e quella relativa al rilascio della tessera elettorale, con specifico riguardo alla previsione dell'aggiunta del “cognome del marito” accanto a quello della donna coniugata prevista dall'art. 5, co. 1, lett. a), D.P.R. n. 223/1967. Benché nella dialettica interpretativa dell'ordinanza in commento sono state «[...] trattate congiuntamente»⁴⁰, per ordine espositivo è doveroso spendersi dapprima prospettando separatamente minimi elementi di contenuto (e ciò nel tentativo di mettere in risalto alcune peculiarità dell'una e dell'altra) e poi, successivamente, evidenziare l'interazione che concretamente favorisce l'espressione voto, «personale e uguale, libero e segreto» così come riecheggia nella formulazione dell'art. 48 Cost.⁴¹.

³⁹ Iscritto con N.R.G. 1858/2025 Corte di Cassazione.

⁴⁰ Cfr., Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 6.

⁴¹ M. RUBECCHI, *Articolo 48*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (cur.), *Op. cit.*, pp. 305-311.

3.1. (segue) *Il congegno delle c.d. liste elettorali e la rilevanza del “cognome” dell’elettore iscritto.*

Innanzitutto, la formazione delle c.d. “liste elettorale” è un adempimento⁴² di assoluta rilevanza⁴³ giacché, tra le altre cose, circoscrive il numero dei cittadini aventi diritto al voto, la “base elettorale” (il c.d. “corpo elettorale”). Alla redazione e alla tenuta delle liste provvede l’Ufficio elettorale (o, meglio, il Responsabile dell’Ufficio elettorale comunale nella veste di ufficiale elettorale⁴⁴) di ogni Comune; la Commissione Elettorale Circondariale (C.E.CI.)⁴⁵, invece, si occupa, tra le altre cose, di controllare le operazioni compiute nella formazione delle liste elettorali, decidendo su eventuali ricorsi e approvando gli elenchi ogni sei mesi⁴⁶. Altresì, quando sono indette elezioni, «la Commissione predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto»⁴⁷. A ridosso dello svolgimento delle elezioni avviene la ripartizione in un numero variabile di sezioni⁴⁸ elettorali ubicate (suscettibili di spostamento⁴⁹) nel territorio comunale; quest’ultime raggruppano un dato numero gli elettori chiamati all’esercizio del proprio diritto di voto. Il giorno previsto per l’insediamento del seggio elettorale, nei locali dove quest’ultimo è costituito, il Presidente di seggio ricevere in consegna, dal Sindaco o da un suo delegato, il

⁴² Trattasi di un procedimento amministrativo obbligatorio gestito dagli uffici comunali. Il D.P.R. n. 223/1967 prevede le c.d. “revisioni ordinarie (semestrali)” e quelle “straordinarie”, queste ultime attivate dal Ministero dell’Interno in vista di scadenze elettorali.

⁴³ G. LEOPIZZI, *Le cause di cancellazione dalle liste elettorali: compiti del Responsabile dell’Ufficio ed adempimenti*, in *I servizi demografici*, n. 4/2025, pp. 14-24.

⁴⁴ Cfr., art. 2, co. 30, della Legge n. 244/2007.

⁴⁵ Si v., però, l’art. 25 del D.P.R. n. 223/1967.

⁴⁶ Cfr., art. 29 e ss. del D.P.R. n. 223/1967.

⁴⁷ Così nella lettura combinata degli artt. 32-bis, 32-ter e 33 del D.P.R. n. 223/1967.

⁴⁸ L’art. 42 del D.P.R. n. 361/1957, valido per le elezioni politiche e applicabile anche ai *referendum*, e l’art. 37 del D.P.R. n. 570/1960, valido per le elezioni comunali, applicabile anche alle consultazioni regionali, danno disposizioni molto simili sulle caratteristiche della sala delle votazioni e dei locali che ospitano all’interno i seggi elettorali.

⁴⁹ Si v., Circolare del Ministero dell’Interno dell’1 febbraio 1986, n. 2600/L, avente ad oggetto «Istruzioni per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali», ed in particolare il paragrafo 101 in materia di ubicazione dei seggi ed eventuali variazioni. Peraltro, la variazione del luogo di votazione può avvenire, in base alle previsioni ordinarie, in due modi: una c.d. “variazione straordinaria” (art. 38, co. 2, del D.P.R. n. 223/1967) oppure una “variazione definitiva” (art. 35 del D.P.R. n. 223/1967). Mentre la prima è un’operazione temporanea; la seconda, invece, indica un’operazione definitiva, che può avvenire unicamente in occasione delle revisioni semestrali e deve essere approvata dalla C.E.CI. comportando l’esigenza di inviare i tagliandi adesivi a tutti gli elettori. Ultima in ordine di tempo, poi, la Circolare n. 4/2021 il Ministero dell’Interno ha ripreso in maniera più organica la possibilità di un complessivo spostamento del luogo di voto dagli edifici scolastici.

materiale elettorale necessario all'espletamento della funzione. Il seggio ha in dotazione «la lista degli elettori della sezione» – un tempo distinta in maschi e femmine, ora, invece, ripartita in ordine alfabetico (A-L e M-Z)⁵⁰ – «autenticata dalla Commissione elettorale circondariale» nonché i registri per l'annotazione del numero di “tessera elettorale” dei votanti e una serie di verbali (alcuni dei quali forniti in duplice copia) sui quali annotare le azioni compiute nelle varie fasi (preliminari al voto, contestuali e successive) e altri stampati occorrenti.

Il dato numerico è una costante nelle operazioni di seggio elettorale. Infatti, durante le operazioni preliminari alla votazione, il Presidente deve determinare il numero delle schede da autenticare⁵¹ sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione⁵². Invece, sul finire, vale a dire durante lo svolgimento delle operazioni di accertamento da compiere prima di iniziare lo scrutinio, il dato numerico rileva in modo differente: nel caso di *referendum* abrogativi o territoriali il Presidente deve accertare il numero degli elettori⁵³; qualora, invece, si svolga un *referendum* costituzionale confermativo *ex art.* 138 Cost., egli passa direttamente ad accertare il numero dei votanti nella sezione. Quest'ultimo risulta dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale – così per come sopraggiunta nell'esemplare autenticato dalla C.E.CI. (giacché emerge dall'attestazione apposta in calce) – al quale si somma il numero dei cittadini dichiarati elettori in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco. Dopo avere accertato il numero complessivo degli elettori che hanno votato e così dandone attestazione nel verbale del

⁵⁰ Si v. il testo del D.L. 19 marzo 2025, n. 27 (in *Gazz. Uff.*, Serie Gen., n. 65 del 19 marzo 2025), coordinato con la Legge di conversione 15 maggio 2025 n. 72, recante: «*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025*» (in *Gazz. Uff.*, Serie Gen., n.113 del 17-05-2025. Cfr., art. 2-bis, avente ad oggetto, «*Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali*»).

⁵¹ L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni: 1) la firma di uno scrutatore; 2) l'apposizione del timbro della sezione. Il Presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala: cfr., art. 45, T.U. n. 361/1957.

⁵² Cfr., artt. 51 e 52 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976.

⁵³ Qualora si svolgano *referendum* popolari abrogativi (*ex art.* 75 Cost.) o *referendum* per la modificazione territoriale delle regioni (*ex art.* 132 Cost.), il Presidente del seggio deve attestare il numero complessivo degli elettori della sezione. Infatti, ai fini della validità dei *referendum* popolari abrogativi, l'Ufficio centrale per il *referendum* deve accertare prima di tutto se alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori; ai fini della dichiarazione del risultato dei *referendum* territoriali, lo stesso Ufficio centrale deve verificare se il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito referendario non sia inferiore alla maggioranza degli elettori medesimi. Il numero esatto degli elettori deve ovviamente essere desunto, per ogni sezione, dal verbale del seggio: cfr., artt. 36, co. 1, e 45, co. 2, legge n. 352/1970.

seggio, il Presidente controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri – ripetesi, prima distinti tra elettori di sesso maschile e di sesso femminile – dove sono stati riportati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

196

Assunta l'importanza primaria svolta da tali elenchi, la Corte ha primariamente preso in esame la disciplina riguardante la formazione delle c.d. "liste elettorali", adempimento correlato al seguente rilascio della tessera elettorale, con specifico riguardo alla previsione dell'aggiunta del "cognome del marito" accanto a quello della donna coniugata, prevista dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 223/1967⁵⁴. Invero, tal espediente affonda le sue radici – un «antecedente»⁵⁵ a dire dei Giudici – nell'art. 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, a tenore del quale «le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito [...]». Conseguentemente, tale previsione è stata oggetto di trasposizione proprio nell'art. 5, co. 1, lett. a), del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, che ha riprodotto un contenuto pressoché speculare: «Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito [...]». Tale predilezione legislativa si apprezza «nel solco del diritto di famiglia anteriore alla riforma del 1975, nel quale il cognome del marito assumeva rilievo quale segno identificativo del nucleo familiare e, correlativamente, della posizione giuridica della moglie»⁵⁶.

Per completezza è necessario rilevare che «liste» e «tessera» riguardano due segmenti *funzionalmente connessi* del procedimento elettorale, ma non ovviamente due discipline aventi identico oggetto o identica funzione. Alla cornice normativa innanzi compendiata la stessa giurisprudenza ha attribuito una «connotazione di oggettiva disparità tra i coniugi»⁵⁷,

⁵⁴ A dire il vero tale disposizione era già presente nell'art. 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che così disponeva: «Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito»).

⁵⁵ Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 7.1.

⁵⁶ *Ivi*, punto 7.2. Del resto, A. SARDINI, *Op. cit.*, pp. 466-479. Profili di interesse si possono cogliere nell'indagine sociologica proposta da S. MAGNOLO, *Uguaglianza e differenza di genere nella riforma del diritto di famiglia: una lettura luhmaniana*, in *Foro*, núm. 2/2015, pp. 127-158.

⁵⁷ Cfr., Cass. Civ., sez. I, sent. n. 13298 del 17 luglio 2004.

sottolineando come tale meccanismo di attribuzione realizzava un'assoluta e istantanea preminenza del "cognome del marito", benché successivamente attenuato dall'introduzione dell'art. 143-bis c.c.⁵⁸.

197

3.2. (segue) *L'istituzione della tessera elettorale*

Con l'istituzione della tessera elettorale, ai sensi dell'art. 13, della legge 30 aprile 1999, n. 120⁵⁹, vengono riportati solo i dati anagrafici del titolare, segnando un evidente cambio di tendenza rispetto alla rilevanza giuridica del "cognome maritale" fino ad allora conosciuta e che, di converso, segna il rilievo specifico dell'*identità individuale* dell'elettore. Non a caso, la Corte di Cassazione è stata lapidaria nel sostenere che «la disposizione [l'art. 13, ndr], nel delineare il contenuto necessario del documento, non contempla, dunque, alcun riferimento alla necessaria aggiunta del cognome del coniuge, segnando così un evidente arretramento della rilevanza giuridica del cognome maritale e una maggiore attenzione al profilo dell'identità individuale dell'elettore, in coerenza con il principio di eguaglianza tra i sessi.»⁶⁰.

Orbene, la disciplina regolamentare di attuazione contenuta nel D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, premette, all'art. 1, co. 1, che l'«esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria». Assunto il valore indefettibile del documento in parola – giacché senza il quale, salvo casi specifici, non è possibile esercitare il diritto di voto –, l'art. 2, co. 1, del medesimo D.P.R. stabilisce quelle che devono essere le «caratteristiche essenziali», mentre il successivo co. 2 reca «i dati relativi al titolare» che la tessera elettorale deve «in ogni caso» riportare. Essi sono descritti mediante apposita elencazione: «a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito; b) luogo e data di nascita; c) indirizzo; d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione; e) il collegio e la circoscrizione o regione nei

⁵⁸ «La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».

⁵⁹ In Gazz. Uff., Serie Gen., n. 101 del 3 maggio 1999.

⁶⁰ Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 7.3.

quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.». A questo punto, l'espedito letterale utilizzato («può essere seguito [...]») appare incontrovertibile: l'aggiunta del “cognome del marito” sulla tessera elettorale non è obbligatorio, ma rappresenta, al più, una mera facoltà alla quale l'elettrice può aderire o meno. Tale eventuale opzione impegna poi ad una «variazione dei dati [...]»⁶¹ contenuti nella tessera e che generalmente segue «alle revisioni delle liste elettorali»⁶².

In definitiva, allora, proprio la cornice normativa ha indotto i Giudici a ritenere inesistente un «automatismo nell'indicazione del cognome maritale e qualificando tale aggiunta come una mera facoltà, rimessa alla libera determinazione dell'interessata»⁶³.

4. Natura del “conflitto” e risoluzione

Sebbene l'interesse maggiore è indubitabilmente la (ri)affermazione schietta del *concetto di parità* all'atto dell'identificazione di colei che si appresta al voto, la modalità adottata per ridurre il ravvisato conflitto è similmente avvincente. Infatti, raffrontando le due fattispecie, i Giudici di legittimità hanno ravvisato «un'evidente antinomia»⁶⁴: da un lato la disciplina delle “liste elettorali” che prevede l'indicazione automatica del “cognome del marito” e, dall'altro, quella riguardante la tessera elettorale che invece subordina tale indicazione a una espressa richiesta dell'elettrice. Si tratta di un fenomeno che incide sui caratteri di «coerenza [...], intesa come esigenza di superamento delle contraddizioni interne, più direttamente legata al profilo di ordine interno»⁶⁵ e «completezza» dell'ordinamento⁶⁶. Suole così rinvenirsi «il frutto, anzi, effetto ultimo del problema della “sovrabbondanza” o della “carenza” di norme a fronte delle esigenze concrete della società»⁶⁷. Ciò posto, però, la Corte di Cassazione non si spinge oltre la presa d'atto e non tratteggia i caratteri della rilevata antinomia. Invero, com'è noto, «[...] si può

⁶¹ Art. 4, co. 2, D.P.R. n. 299 del 2000.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 7.3.

⁶⁴ *Ivi*, punto 7.4.

⁶⁵ F. MODUGNO, *Ordinamento, Diritto, Stato*, in F. MODUGNO (cur.), *Diritto pubblico*, Torino, 2025, p. 33.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ G. GAVAZZI, *Elementi di teoria del diritto*, 1984, p. 43 e ss.; la cit. è riportata anche in F. MODUGNO, *Op. cit.*, p. 34.

definire 'antinomia' nell'uno o nell'altro dei modi seguenti: (a) in un sistema giuridico vi è un'antinomia allorché un dato comportamento è deonticamente qualificato in due modi incompatibili da due diverse norme appartenenti al sistema; oppure (b) in un sistema vi è un'antinomia allorché per una data fattispecie sono previste due conseguenze giuridiche incompatibili da due diverse norme apparenti al sistema»⁶⁸. Peraltro, propendendo per la «maggiore o minore estensione del contrasto tra due norme si distinguono [...] tre tipi di antinomie: totale-totale; parziale-parziale; totale-parziale»⁶⁹. Quanto innanzi avvalora un efficace inciso: «non quelle che usualmente chiamiamo "antinomie lo sono realmente"»⁷⁰; anzi «solo l'antinomia totale-totale è, a ben vedere, vera antinomia.»⁷¹. Del resto, assunto che «un'antinomia è un conflitto tra *norme*, e non tra disposizioni normative»⁷², «per risolvere un'antinomia, occorre "eliminare" una delle due norme in conflitto (o, magari, entrambe)»⁷³. E' il caso di osservare più da vicino la situazione di potenziale conflitto:

1) l'art. 5, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 223/1967 con il seguente inciso:

«Le liste elettorali sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e il nome e, per le donne coniugate, o vedove anche il cognome del marito; [...]»;

2) l'art. 13, co. 1, della legge n. 120/1999 precisa che:

«è istituita la tessera elettorale [...]: b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, [...]»;

e, a sua volta, le modalità di regolamentazione contenute nel D.P.R. n. 299/2000 prescrivono, all'art. 2, co. 2, che:

⁶⁸ R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, 1993, pp. 409-4010.

⁶⁹ F. MODUGNO, *Op. cit.*, p. 34.

⁷⁰ A. RUGGERI, *Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni*, Torino, 1996, p. 25.

⁷¹ F. MODUGNO, *Op. cit.*, p. 35.

⁷² R. GUASTINI, *Op. cit.*, p. 410.

⁷³ *Ibidem*; tenendo conto che «[...] i metodi o criteri di soluzione delle antinomie, [...] impiegano, infatti, una voce del verbo latino "derogare": ma ciò occulta il fatto che si tratta di tre fenomeni radicalmente diversi».

«[...] in ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare: a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito; [...]».

200

Il raffronto può essere così condensato: la prima previsione (*sub 1*) reca un'imposizione, giacché le donne coniugate devono essere iscritte nelle "liste elettorali" con l'indicazione del "cognome del marito"; la seconda (*sub 2*), invece, prevede che le donne coniugate possono indicare anche quello del marito oltre al proprio cognome. Dunque, assunta la collocazione di entrambe nel procedimento elettorale:

previsione (*sub 1*) = obbligo di indicazione nella lista l'elettrice con il "cognome del marito" nelle c.d. "liste elettorali";

previsione (*sub 2*) = facoltà indicare o meno il "cognome del marito" nei dati anagrafici necessari al rilascio della tessera elettorale.

Dalla relazione sopra accennata, si coglie, cioè, la presenza di due discordi prescrizioni (utilizzo del "cognome del marito" per l'identificazione dell'elettrice) che convergono sulla funzione identificativa mediante un'azione qualificata in modo pressoché incompatibile (obbligo-facoltà); ambedue, quindi, producono una incompatibilità giuridicamente rilevante.

Ebbene, nel caso di specie l'*excursus* proposto dalla Suprema Corte è primariamente ricondotto (e completato) dal richiamo ai c.d. «testi applicativi»⁷⁴ e, per tale via, innervando la questione di alcuni elementi dell'attività di interpretazione⁷⁵. Infatti, il richiamo precipuo è alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 75 del 6 settembre 2024, la quale ricostruisce l'evoluzione dell'indicazione del "cognome maritale" negli atti del procedimento elettorale. Muovendo dal precedente assetto elaborato dalla medesima amministrazione con la Circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986⁷⁶, il citato atto, al paragrafo 34, affermava la necessità che, per le donne,

⁷⁴ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, 2001, p. 29 e ss.

⁷⁵ R. GUASTINI, *Op. cit.*, p. 411, il quale include «l'interpretazione adeguatrice e l'interpretazione restrittiva» nel novero però delle «tecniche interpretative idonee a prevenire le antinomie».

⁷⁶ Recante le coordinate interpretative e applicative del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali. Infatti, conviene esplicitare che la richiamata circolare è elemento della prassi amministrativa e, al massimo, ausilio interpretativo, mentre il fondamento della regola resta nelle fonti primarie e regolamentari.

L'indicazione nelle liste elettorali del "cognome" da nubile sia accompagnata da quello del marito, preceduto dalle diciture "in" o "cgt." ovvero "ved.", a seconda dei casi⁷⁷. A fronte di tanto, però, «[...] sebbene all'epoca la disposizione in esame trovasse giustificazione nella finalità di assicurare una corretta e tempestiva individuazione dell'abitazione presso la quale consegnare il plico contenente la tessera elettorale, alla luce del mutato contesto storico e sociale la prassi sopra richiamata non appare più in linea con una lettura costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano l'elettorato attivo. Conseguentemente, l'amministrazione ritiene ragionevole aderire a un'interpretazione evolutiva della normativa di riferimento, in virtù della quale nelle tessere elettorali il cognome del marito deve essere riportato esclusivamente in caso di espressa richiesta da parte dell'elettore»⁷⁸. Dunque, trattandosi di due discipline insite a regolare una porzione dell'ampio congegno elettorale, la disciplina dettata per la tessera elettorale non può dirsi fine a sé stessa, bensì spiega «effetti di ordine sistematico»⁷⁹ e ciò nella misura in cui tale documento – al pari delle c.d. "liste elettorali" – è necessario all'identificazione dell'elettore ai fini dell'esercizio del diritto di voto. In adesione a tale ragionamento, allora, «non risulta coerente che l'uno rispetti il dato anagrafico personale della donna, mentre l'altro continui a veicolare un automatismo fondato sull'assunzione del cognome maritale.»⁸⁰.

Sebbene l'accennata opera realizzata dall'interprete sia certamente meritoria, nondimeno la potenziale assenza di uniformità con la ovvia conseguenza di una disparità di trattamento è stata definitivamente recisa con l'approvazione della disposizione di cui all'art. 2 *bis* del D. Lgs. n. 27 del 2025⁸¹: «è soppressa la previsione che, per le donne coniugate o vedove, debba risultare indicato nella lista elettorale anche il cognome del marito». E' quindi il legislatore stesso che

⁷⁷ Cfr., Circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986, cap VI, «sezione I - Le liste elettorali generali», §34 «La compilazione e la tenuta delle liste elettorali generali».

⁷⁸ Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 7.6.

⁷⁹ *Ivi*, punto 7.7.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ Avente ad oggetto «Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali», convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72 «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72».

*elimina*⁸² – «in adesione ad un processo evolutivo già da tempo in atto nell’ordinamento»⁸³ – la previsione contenuta nell’art. 5, co. 1, lett. a), del D.P.R n. 223 del 1967. Dunque, rientra nella disponibilità della donna riportare eventualmente il “cognome del marito”, giacché, in caso contrario, ogni automatismo provocherebbe una violazione con i principi di uguaglianza e non disparità conosciuti dall’ordinamento.

5. Correlate questioni esplicite...

La Suprema Corte di Cassazione nel definire il principio di diritto – come detto rinvigorito dall’intervento del legislatore – ha però rammentato a tutti gli interpreti che «già nel vigore della disciplina previgente, l’art. 5 del DPR n. 223 del 1967 avrebbe dovuto essere interpretato in conformità alle fonti sovranazionali vincolanti per l’ordinamento interno, le quali impongono l’eliminazione di ogni forma di discriminazione tra uomini e donne nella sfera dei diritti personali»⁸⁴. Il punto è proprio questo: il principio di eguaglianza si articola in una pluralità di previsioni antidiscriminatorie, che vietano differenziazioni non ragionevoli e tanto vale anche – o soprattutto? – per l’identificazione degli elettori. In questo caso l’iniquità è ravvisata nell’imposizione dell’utilizzo del “cognome del marito” alla donna coniugata e che all’atto pratico (ovvero il momento dell’identificazione) sottrae alla stessa la possibilità di farsi individuare con il proprio “cognome”, così provocando la lesione della sua identità.

A livello nazionale si propende per avvalorare una parità effettiva e tale circostanza è notoriamente legata allo svolgimento del principio di uguaglianza sostanziale *ex art. 3 Cost.*, non solo nella sua accezione negativa, ma anche positiva⁸⁵. Le stesse istituzioni⁸⁶ devono quindi continuamente propendere alla *rimozione* degli *ostacoli* che di fatto impediscono la piena

⁸² Sopraggiunge una legge successiva che opera una palese modifica della disciplina antecedente (che viene *eliminata*); quindi, alla stregua di una c.d. *abrogazione espressa* «disposta dallo stesso legislatore attraverso una specifica dichiarazione»: F. MODUGNO, *Op. cit.*, p. 36.

⁸³ Inciso espunto dal provvedimento in esame: cfr., punto 7.8.

⁸⁴ *Ivi*, punto 8.

⁸⁵ M. LUCIANI, *I principi di eguaglianza e di non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato*. Italia, Bruxelles, 2020, spec. p. 54.

⁸⁶ *Ivi*, p. 16.

partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, istituzionale e politica del Paese⁸⁷. Da qui la previa necessità di identificare quale sia *ostacolo* e, successivamente, le modalità di *rimozione*.

Peraltro, la rilevanza è considerevole anche nei documenti conosciuti a livello internazionale.

Più puntualmente, infatti, l'ordinanza esordisce con il richiamo⁸⁸ alla «*Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)*»⁸⁹ la quale stabilisce, all'art. 16, par. 1, l'obbligo per gli Stati di assicurare, in condizioni di piena parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, ivi inclusa la libertà di scelta del cognome. Ancora, nel medesimo contesto, il Consiglio d'Europa con risoluzione n. 37 del 1978 e, in seguito, con le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, ha ritenuto non conforme al principio di eguaglianza il permanere di previsioni normative che introducano differenze di trattamento tra donne e uomini in relazione alla scelta del cognome di famiglia⁹⁰.

Così irrobustito l'ordito di interesse, la Corte marca l'erroneo richiamo all'art. 143 *bis* c.c. proposto nella sentenza che ha definito l'appello⁹¹ e così propendendo per l'esistenza di un onere impositivo. Tale assunto interpretativo è stato considerato assolutamente improprio⁹² dai Giudici di legittimità in ragione del fatto che anche prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 l'art. 143 *bis* c.c. è stato stimato nel senso di rendere facoltativo l'utilizzo del nome del marito, senza alcun automatismo⁹³; tanto più nei rapporti con la P.A., ove rileva a fini dell'identificazione esclusivamente il cognome da nubile⁹⁴. Invero, il solco tracciato è il risultato di un costante *orientamento* ai principi costituzionali. Infatti, già in altra sede – ovvero Cass. Civ, sez. I, sent. n. 13298/2004 – la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la normativa storica, nel porre il cognome dell'uomo a baricentro dell'identificazione familiare, ha determinato una posizione di evidente disparità tra i coniugi.

⁸⁷ Riecheggiano le espressioni utilizzate dal TAR Lazio (Roma), sez. II, sent. n. 6673 del 25 luglio 2011.

⁸⁸ Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 8.

⁸⁹ Si v., legge n. 132 del 14 marzo 1985.

⁹⁰ Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 8.2.

⁹¹ *Ivi*, punto 8.3.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ Cfr., Cass. Civ., sent. n. 1692 del 31 luglio 1961, sul riconoscimento della moglie a mantenere il proprio cognome, aggiungendolo a quello del marito, se opportuno o necessario per motivi di lavoro o notorietà.

⁹⁴ Cfr., Consiglio di Stato, parere n. 1746 del 10 dicembre 1997.

5.1. (segue) ...e risvolti impliciti

In ragione di quanto innanzi appare ovvio sostenere che le modalità con cui il “cognome” testimonia l’identità del portatore non possono che riprodurre (e allo stesso tempo rispettare) l’eguaglianza e la pari dignità tra gli individui. Si giunge ad un principio di diritto che non giustifica alcuna sopravvivenza di forme di discriminazione per le elettrici coniugate. Tale assunto non è «neppure» scalfito dal valore «dell’unità familiare»⁹⁵. La disciplina di settore, infatti, attiene all’espletamento dell’esercizio del diritto di voto e, quindi, «costituisce, per espressa qualificazione costituzionale, un atto personale, eguale, libero e segreto (art. 48 Cost.), rispetto al quale le formazioni sociali cui l’individuo appartiene, inclusa la famiglia, restano estranee»⁹⁶. Tale inciso – forse eccessivamente ristretto – lascia trasparire la preminenza e la rilevanza di un atto del singolo rispetto a qualsiasi altro elemento che può caratterizzare la vita dell’individuo: apprestandosi al voto egli è “solo” e porta in dote la sua unicità. Ove ciò non bastasse, poi, sopraggiunge la constatazione che l’unità familiare non può avvalorare azioni impositive tali da ridurre sfere di autonomia personale degli individui: «il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull’identità di ciascuno dei componenti, non è più tollerabile»⁹⁷.

I punti di approdo, dunque, possono essere così sintetizzati. Il quadro normativo inteso a sostenere l’uso *obbligatorio* del “cognome maritale” e la eccessiva valorizzazione della finalità organizzativa della P.A. sono argomenti che nell’interpretazione fornita dai Giudici di merito propendono alla sopravvivenza di una discriminazione per le elettrici coniugate. Non solo.

⁹⁵ Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 8.5. Peraltro, la CEDU, sentenza 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo contro Italia*, paragrafo 66, rileva l’«importanza di un’evoluzione nel senso dell’eguaglianza dei sessi» e invita alla «eliminazione di ogni discriminazione [...] nella scelta del cognome», sul presupposto che «la tradizione di manifestare l’unità della famiglia attraverso l’attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non [può] giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (si veda, in particolare, Ünal Tekeli, [paragrafi] 64-65)»; sull’argomento, si v., C. BASSU, *Cognome materno: una questione di uguaglianza, dignità e identità*, in F. SAVASTANO (cur.), *Genere e diritti. Sfide, rappresentanza e discriminazioni nella società contemporanea*, Roma, 2025, p. 218 e ss.

⁹⁶ Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 8.5.

⁹⁷ Cfr., Corte cost. n. 131/2022, così per come richiamata nella stessa Corte di Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 8.6.

Anche l'interpretazione dell'art. 143-bis c.c. resa dalla Corte d'Appello di Venezia appare "superata"; infatti, l'automatismo dell'aggiunta del cognome al fine di contestualizzare la ritenuta legittimità costituzionale dell'art. 5, D.P.R. 223/1967 trascura la sopra consolidata interpretazione di segno diverso.

6. Conclusioni

In definitiva, la Suprema Corte ha accolto le censure mosse alla sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda alla luce di quanto stabilito.

Riprendendo quanto si diceva in premessa, allora, il principio di diritto affermato assume una valenza dirimente nella misura in cui la consistenza del «postulato di uguaglianza e di non discriminazione» – sono parole dei Giudici – è certamente «immanente del nostro ordinamento giuridico, ex artt. 3, Cost., 21 della Carta di Nizza e 14 della CEDU»⁹⁸. Ne consegue, quindi, che le disposizioni riguardati la «redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale», a prescindere dalla loro specifica collocazione, non sono idonee a giustificare limitazioni all'identificazione dell'elettrice con il proprio "cognome". In caso contrario – e cioè ipotizzando una differenziazione nel trattamento degli elettori e delle elettrici che si trovano in uguale situazione –, le ripercussioni sul principio di eguaglianza⁹⁹ sarebbero lampanti; altresì, con il conseguenziale effetto di una discriminazione diretta nei confronti di tutte coloro che, per il fatto di essere coniugate, perderebbero il diritto al proprio esclusivo riconoscimento dovendo necessariamente essere identificate dalla obbligatoria presenza del "cognome maritale". L'ordinanza, quindi, riscontrata l'esistenza di una disparità di trattamento presente nei gangli del procedimento elettorale, realizza una specifica e considerevole estensione: «le donne coniugate sono identificate senza l'indicazione del cognome del marito.»¹⁰⁰.

⁹⁸ Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 11.

⁹⁹ M. D'AMICO, *Articolo 3*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI, *Op. cit.*, pp. 28-34.

¹⁰⁰ Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 11.

Per completezza non ci si può esimere dall'osservare che la pronuncia esaminata si colloca "a valle" della parabola tracciata della giurisprudenza costituzionale: dall'originario approccio teso ad assumere il "cognome" come segno distintivo della famiglia e, quindi, come strumento per individuare l'appartenenza della persona a un determinato gruppo familiare¹⁰¹, si è passati ad un processo di valorizzazione del diritto all'identità personale, valore assoluto avente copertura costituzionale *ex art. 2 Cost.*, in virtù del quale il "cognome" assurge ad espressione dell'identità del singolo¹⁰². In questo senso, quindi, l'iniziale procedura di attribuzione del "cognome" non può più dirsi coerente con i principi dell'ordinamento¹⁰³. Del resto, già a seguito della condanna dello Stato italiano da parte della Corte EDU¹⁰⁴, dapprima, con la citata pronuncia n. 286/2016¹⁰⁵ che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che non consentono ai coniugi di trasmettere, di comune accordo, il cognome materno e, successivamente, con la richiamata sentenza n. 131/2022 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre con riferimento ai figli nati "dentro e fuori dal matrimonio" e a quelli adottivi¹⁰⁶.

Alla luce di quanto esposto e argomento, l'ordinanza, anche a fronte di futuri (e improbabili) orientamenti contrari, stimola due approdi decisivi: uno generale e "di sistema", per così dire; l'altro specifico e proprio alla questione affrontata. In relazione al primo, la pronuncia rappresenta un'importante conferma circa la ricorrente esegesi *costituzionalmente orientata*¹⁰⁷

¹⁰¹ Corte cost., ord. n. 176 del 28 gennaio 1988; Corte cost., ord. n. 586 dell'11 maggio 1988.

¹⁰² Corte cost., sent. n. 286 dell'8 novembre 2016.

¹⁰³ Così come rilevato dalla stessa Corte cost., sent. n. 61/2006.

¹⁰⁴ V., *supra* nt. 94.

¹⁰⁵ E. MALFATTI, *Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" (giurisprudenziale europea) non fa il quadro*, in *www.forumcostituzionale.it* (5-1-2017); S. SCAGLIARINI, *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, in *Rivista AIC*, fasc. n. 2/2017, pp. 1-13; A. FUSCO, «Chi fuor li maggior tui?»: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull'attribuzione automatica del cognome paterno. Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016, in *Osservatorio AIC*, fasc. n. 3/2017, pp. 1-8; C. INGENITO, *L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016)*, in *Osservatorio AIC*, fasc. n. 2/2017, pp. 1-18.

¹⁰⁶ Sul punto si v., TAR Lazio, sez. I Ter, sent. n. 8964 dell'1 luglio 2022.

¹⁰⁷ Laddove non opera uno stravolgimento in via giudiziale del tenore letterale della disposizione e, quindi, la Costituzione diviene «strumento per l'interpretazione della legge»: cfr., M. RUOTOLO, *L'interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella rivista "Giurisprudenza costituzionale"*, in A. PACE (cur.), *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della rivista "Giurisprudenza costituzionale" per in cinquantesimo anniversario*, Milano, 2006, p. 905; al quale precedeva

offerta dalla giurisprudenza di legittimità¹⁰⁸ la quale, per tale via, pur nella sua specificità, anela alla concreta tutela dei diritti. Altresì, a proposito dell'oggetto del giudizio, la decisione è oltremodo significativa poiché sancisce la prevalenza del "cognome" quale *caratteristica della persona* talché proprio – e soprattutto – nelle fasi che scandiscono il congegno elettorale, l'elettrice deve essere *identificata con quello proprio*. Al cospetto di tanto, infatti, non regge né la finalità della normativa (che incrocia la redazione delle c.d. "liste elettorali" e tessera elettorale), né i ridondanti richiami a questioni affini legate al "cognome maritale".

«La sopravvivenza di una [...] discriminazione per le elettrici coniugate»¹⁰⁹ è così definitivamente tramontata.

l'avvertimento espresso da G. SERGES, *L'interpretazione conforme a Costituzione tra tecniche processuali e collaborazione dei giudici*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, IV, Napoli, 201, p. 3380: «la via ormai intrapresa del costante coinvolgimento dei giudici nell'uso di quel canone interpretativo [conforme a Costituzione], guidato ed orientato dalla giurisprudenza costituzionale, sembra davvero irrinunciabile».

¹⁰⁸ A. GUSMAI, *Ermeneutica e interpretazione costituzionale nell'effettività del diritto*, in *Gruppo di Pisa*, 2013, p. 1-17, e, in modo particolare, l'interessante profilo affrontato nel §3

¹⁰⁹ Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3534 del 17 febbraio 2026, punto 9.